



# CITTÀ DI CIVITAVECCHIA

*Città Metropolitana di Roma Capitale*

**SERVIZIO 6 EDILIZIA URBANISTICA - PATRIMONIO E DEMANIO COMUNALE**

**Ufficio Ispettorato Edilizio**

Prat. n. 42/2019

Prot. n. 101294 del 09/12/2020

**Ord. n. 501**

**Oggetto: Irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a seguito di inottemperanza all'Ordinanza di Demolizione n. 5 del 09/01/2020 prot. 1945 - art. 37 del D.P.R. 380/01 e s.m.i., art. 19 della L.R. 15/2008 e ai sensi del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n° 46 del 19/04/2013**

## IL DIRIGENTE

### **PREMESSO che**

- con relazione tecnica di accertamento prot. 89219 del 09/10/2019, redatta dal personale dell'Ispettorato Edilizio, a seguito di sopralluogo effettuato congiuntamente al personale del Comando di Polizia Locale in data 04/10/2019, presso il terreno sito in Via *Omissis*, distinto in C.T. al foglio *omissis* particella *omissis*, ricadente in "Zona Agricola" ai sensi dell'art. 10 della N.T.A. di P.R.G., gravato da vincolo Tutela dei beni paesaggistici (D.lgs 42/2004 – parte terza) ai sensi dell'art. 134, lett. b, apposto dall'art. 142 comma 1 lettera m del D.Lgs. medesimo, individuato dal PTPR come "*aree di interesse archeologico*", tutelato ai sensi dell'art. 41 delle Norme di attuazione, di proprietà dei Sigg. **OMISSIS** veniva accertata la realizzazione di :
  - **un cancello in ferro per passo carrabile** di accesso alla proprietà Tofi, avente dimensioni: larghezza mt 3.70 per un'altezza di circa mt 2.10.
- il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 177/1 - 2019 prot. n. 99569 del 11/10/2019 ha trasmesso il Rapporto Amministrativo per adempimenti art. 37 del D.P.R. 380/2001 e art. 19 della L.R. n. 15/2008, relativo all' illecito edilizio compiuto presso la proprietà ubicata in Via *Omissis*, distinta in C.T. al Foglio *omissis* particella n. *omissis* di proprietà dei Sigg.:
- **OMISSIS.....**
- ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e 8 della legge n° 241/90, questa Amministrazione ha trasmesso agli interessati con nota prot. n. 103532 del 22/11/2019 comunicazione di avvio di procedimento e che non sono pervenute osservazioni in merito;
- con propria Ordinanza Dirigenziale n. 5 del 09/01/2020 prot. 1945 è stata ordinata la rimozione dell'opera abusiva in premessa indicata, nonché al ripristino dello stato originale dei luoghi, o in alternativa

Pag. 1 di 4

versamento di €. 1.500,00 quale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 19 c. 1 della L.R. 15/2008 e dell'art. 3 del vigente regolamento sanzionatorio del Comune di Civitavecchia e alla regolarizzazione dell'illecito con accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 167 comma 5 del D.Lgs. 42/2004 e S.C.I.A. in Sanatoria;

### **CONSIDERATO che**

dagli atti di questo Servizio, così come indicato nella nota prot. 76663 del 25/09/2020, non risulta avvenuta alcuna regolarizzazione edilizia dell'abuso sopra richiamato;

### **VISTO che**

il Comando di Polizia Locale con R.G.P.G. n. 177-5- 2019 prot. 85648 del 14/10/2020 ha trasmesso allo scrivente Servizio **Verbale di accertamento di inadempienza prot. n. 82007 del 05/10/2020** evidenziando che:

- ***L'opera edile abusivamente realizzata in assenza di titolo abilitativo edilizio (cancello in ferro per passo carrabile) non risulta essere stata rimossa;***
- l'accertamento dell'inottemperanza all'Ordinanza di demolizione n. 5 del 09/01/2020, comporta altresì, l'applicazione di una sanzione come richiamato dall'art. 37 del D.P.R. 380/2001 "*...la realizzazione di interventi edilizi di cui all'art. 22 commi 1 e 2, in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività comporta la sanzione pecuniaria pari al doppio dell'incremento del valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non inferiore a 516 euro....*", tenendo conto delle disposizioni dall'art. 19 della L.R. n. 15/2008 ed in applicazione del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;

### **RITENUTO**

di dover ingiungere al pagamento della sanzione pecuniaria a carico dei responsabili dell'abuso, in forza del combinato disposto dall'art. 37 comma 1 del DPR n. 380/2001, dall'art. 19 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, quantificandola in:

- **Cancello in ferro per passo carrabile** **€. 1.500,00**  
"Sanzioni pecuniarie di cui all'art. 19 c. 1 della L.R. 15/2008"

Preso atto che gli abusi sono stati realizzati in zona soggetta a vincolo paesaggistico ai sensi del D.L.gs. 42/2004 la sanzione prevista sarà incrementata di un importo pari a **€. 3.000,00**

**COMPLESSIVAMENTE € 4.500,00**

### **VISTO**

- il D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. ;
- la Legge Regionale n. 15/2008 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 42/2004;
- l'art. 107 comma 3 lett. g) del D.Lgs. 267/2000;
- il Regolamento comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. n. 46/2013;
- il Decreto Sindacale di nomina di Dirigente del Servizio 6 Edilizia Urbanistica - Patrimonio e Demanio Comunale prot. 90381 del 30/10/2020;

## INGIUNGE

**Ai Sigg.**

- **OMISSIS.....**

- per le ragioni in narrativa che si intendono integralmente trascritte e riportate, ai sensi dell'art. 37 del DPR n. 380/2001, dell'art. 19 della L.R. n. 15/2008, dall'art. 3 del vigente Regolamento Comunale sanzionatorio approvato con D.C.C. 46/2013, il **pagamento della somma di € 4.500,00 (euro quattromilacinquecento/00)** a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, **entro e non oltre il termine di giorni 90 (novanta)** con effetto dalla data di notifica del presente Atto.

Si specifica che la somma dovrà essere corrisposta tramite bonifico bancario a favore della Tesoreria del Comune di Civitavecchia presso Banca Intesa San Paolo SpA, Agenzia di Civitavecchia, Corso Centocelle n. 44, Codice IBAN n. IT 73 R 03069 39042 100000046016, in alternativa, mediante versamento sul conto corrente postale n. 0050874007 intestato alla predetta Tesoreria Comunale, indicando nella causale il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento, gli estremi della presente ordinanza ed il capitolo n. 124 sanzioni, facendo pervenire al Servizio 6 Edilizia ed Urbanistica, Patrimonio e Demanio Comunale - Ufficio Ispettorato Edilizio, le relative attestazioni di avvenuto pagamento;

## AVVISA

- che in caso di mancato pagamento dell'importo sopraindicato, entro i termini sopra specificati, si procederà senz'altro avviso alla riscossione coattiva ai sensi di legge;

## INFORMA

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, contro il presente provvedimento è ammesso nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al TAR del Lazio ed in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data della notifica;

## DISPONE

- che il presente provvedimento venga notificato:

**Ai Sigg.**

**OMISSIS.....**

- che il presente Provvedimento venga trasmesso:
  1. Al Comando di Polizia Locale del Comune di Civitavecchia  
(pec: polizialocale.pec@comunecivitavecchia.telecompost.it);
  2. Al Servizio 2 - Servizi Finanziari, per gli adempimenti connessi e conseguenti;

### **RENDE NOTO**

che la presente ordinanza sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, nonché inserita sul sito web istituzionale del Comune di Civitavecchia.

#### **Il Responsabile del Procedimento**

*Geom. Sandro Stocchi*

#### **Il Dirigente**

*Arch. Lucio Contardi*